



Comune di MARLIANA  
(Provincia di Pistoia)

COPIA

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  
NUMERO 74 DEL 18.06.2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2018/2020 - PIANO OCCUPAZIONALE 2018 . VERIFICA ESUBERO PERSONALE - CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **16:30** nella Sede Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Stato
TRAVERSARI MARCO	SINDACO	P
CHELUCCI MARCO	VICE SINDACO	P
BALDECCHI ROBERTO	ASSESSORE	P
BUGOSSI MIRTA	ASSESSORE	P
GIANNINI ELENA	ASSESSORE	A

Presenti n. **4**      Assenti n. **1**

- Partecipa il Sig. **TRAVERSARI MARCO** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa il Sig. Segretario Comunale **MERLINI FRANCESCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2018/2020 - PIANO OCCUPAZIONALE 2018 . VERIFICA ESUBERO PERSONALE - CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visto:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 il quale, al comma 1, testualmente recita: *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore, funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.*

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 prevede che *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;

- l'art. 6 ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, stabilisce che *"Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali"*

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 secondo cui gli enti locali, fermo restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

- che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

**Atteso** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

pone una serie di vincoli e limiti assunzionali per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 ss.mm.ii., ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

**Vista** la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che introduce il comma 557 quater legge 296/2006, secondo cui *ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.* Pertanto la spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità nell'ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013;

**Rilevato, altresì,** che la legge di Stabilità ( L. 208/2015) la quale, all'art. 1, c. 762 stabilisce che i vincoli alle assunzioni ed alla spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Agli enti che non erano sottoposti al patto continuano ad applicarsi le regole precedentemente in vigore, cioè il comma 562 della legge 296/2006.

**Vista** la legge di Stabilità ( L. 208/2015) la quale, all'art. 1, c. 228 prevede:

*Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.*

**Visto** il DL 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;

**Letto** l'art. 1, comma 479 lett. d) Legge di Bilancio 2017 ( L. 232/2016) secondo cui *per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al ((90 per cento)) qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

**Rilevato** che

- i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti possono effettuare per gli anni 2017 e 2018 assunzioni di personale a tempo indeterminato nel tetto del:

75% della spesa del personale cessato nell'anno precedente se è stato rispettato il parametro dipendenti/popolazione di cui al Decreto Ministro dell'Interno 10 aprile 2017.

25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. Questo tetto si applica alle amministrazioni in cui il rapporto dipendenti/popolazione è superiore a quello per gli enti dissestati, rapporto che è così definito dal Decreto Ministro dell'Interno 10 aprile 2017.

**Visto** l'art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. rubricato "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" che al comma 2 bis prevede la cedevolezza delle nuove procedure concorsuali rispetto alle procedure di mobilità;

**Vista** la deliberazione n. 70/2016 della Corte Piemonte secondo cui *le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione*

*di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, "in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".*

*La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.*

*E' dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.*

**Visti** gli artt. 33, 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. (cd "mobilità obbligatoria"), le cui disposizioni culminano con la previsione dell'art.34, comma 6, a mente della quale "Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco".

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato 3677/2016 secondo cui la mobilità esterna deve essere avviata prima dello scorrimento di una graduatoria valida;

**Vista** la Sentenza della Corte Costituzione n. 272/2015;

**Rilevato**, in sintesi, che la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali soggetti a patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) è subordinata ai seguenti vincoli:

1) vincoli finanziari:

aver rispettato il pareggio di bilancio ed avere effettuato la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3;

avere rispettato il tetto della spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013;

2) vincoli procedurali:

le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;

le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere stato rideterminato almeno nell'ultimo triennio;

l'ente deve attestare l'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;

l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;

Deve essere stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.

**Richiamato** l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui:

*1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*



2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area....

**Richiamata** la propria deliberazione n. 40 del 16.03.2018 nella quale è stato dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 che nell'ente non è presente personale in soprannumero e/o eccedenza e che pertanto l'ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero;

**Rilevato che:**

il Comune è dotato del piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del d.lgs. 198/2006;

il rispetto del parametro dell'indice di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 41 del d.l. 66/2014, non ha più effetti preclusivi delle assunzioni di personale ( cfr. Corte Cost. n. 272/2015);

**Dato atto** a tal fine che, il Servizio Economico Finanziario ha comunicato:

che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio ed è stata effettuata la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3.

che i vincoli di pareggio di bilancio per l'anno 2017 sono stati rispettati;

che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

il rispetto del tetto della spesa per il personale (che sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014 si calcola con riferimento alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013);

l'ente ha nell'anno precedente un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 24%.

relativamente alle forme di lavoro flessibile si attesta che né nel 2009, né nel triennio 2007/2009 l'ente ha fatto ricorso a tali tipologia di lavoro;

che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

che il bilancio di previsione 2018/2020, il rendiconto di gestione 2017 e i dati relativi a questi documenti sono stati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016) entro i termini fissati dal legislatore.

**Richiamati:**

il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune in materia di determinazione della dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale;

la delibera di Giunta 7 del 03.02.2017 avente ad oggetto *APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2017/2019. D.LGS. 198/2006 "CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, A NORMA DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N.246"*.

la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 15.01.2018 con la quale è stata approvata la riorganizzazione della struttura organizzativa dell'organigramma dell'Ente e la modifica della dotazione organica;

la deliberazione di Giunta n. 39 del 16/03/2018 avente ad oggetto " Approvazione del Piano del Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e Programma annuale del Fabbisogno di Personale"

**Atteso** che con la deliberazione di Giunta n. 39 del 16/03/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano del Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e Programma annuale del Fabbisogno di Personale"

PIANO OCCUPAZIONALE 2018" è stato previsto:

-per l'anno 2018, l'assunzione di un Istruttore Tecnico Categoria C Geometra a tempo pieno e determinato presso il settore lavori pubblici;

**Considerato**, in particolare, che, a seguito dell' adempimento dell'obbligo di ricognizione annuale ex art. 33 D.Lgs. n.165/2001 emerge una situazione di maggiore sofferenza nel Settore Servizi Finanziari – Amministrativo – Affari Generali – Servizi Sociali – Pubblica Istruzione -Personale ;

**Ravvisata** la necessità di procedere alla copertura del posto vacante , di Istruttore Amministrativo- Contabile categoria C a tempo pieno e indeterminato , vista la dotazione organica,

**Dato atto** che nell'anno 2017 si è reso vacante per effetto del collocamento a riposo di un dipendente a tempo pieno e indeterminato Categoria D con profilo professionale Istruttore Direttivo;

**Di dare altresì** atto che l'avvio della procedura per la copertura del posto in via prioritaria mediante la procedura di mobilità e in alternativa attraverso le procedure previste dalla normativa vigente;

**Ribadito** che la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.

**Evidenziato**, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile , quanto segue:

1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009".

2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

3) l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

4) La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28." (id est: La Corte, quindi, ha sposato la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);

5) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

6) la Corte dei Conti -Sezione delle Autonomie - N. 1/SEZAUT/2017/QMIG - ha previsto in materia di lavoro flessibile:

"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento".

**Richiesto** il preventivo parere dell'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

**Accertato** che sul presente provvedimento verrà espletata la procedura di informazione alle OO.SS.

**Acquisiti**

- i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/20000 e s.m.i.,
- il parere dell'organo di revisione economico – finanziaria del comune ai sensi della Legge n. 448/2001 ( prot. n. 6754 del 18/06/2018;

**Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;**

**DELIBERA**

1. di modificare, come da allegato parte integrante alla presente deliberazione sub " A", la dotazione organica dell'ente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 16.03.2018 avente ad oggetto " Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e modifica Dotazione organica dell'ente"
2. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2018/2020, come riportato all'allegato sub. "B" parte integrante del presente atto;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, che nell'ente non è presente personale in soprannumero e/o eccedenza e che pertanto l'ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
4. Di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e di quanto indicato nella parte preambolo - punto "Evidenziato", rimane salvo, per tutto il triennio 2018/2020, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;
5. di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Programma triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali.
7. Di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai termini dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

Successivamente la Giunta Comunale stante l'urgenza di provvedere;

**Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;**

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
F.to TRAVERSARI MARCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MERLINI FRANCESCA

---

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso al Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000)

Addì, **01.08.2018**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MERLINI FRANCESCA

---

---

**ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01.08.2018 al 16.08.2018, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MERLINI FRANCESCA

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs.267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (18.06.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MERLINI FRANCESCA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 01.08.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---





# Comune di MARLIANA

(Provincia di Pistoia)

**Proposta di deliberazione n. 89 del 15.06.2018**

**AREA 1 Servizi Finanziari – Tributi – Aff. Generali – Serv. Sociali – Personale – P.I.**

Allegato alla proposta di Deliberazione avente per oggetto:

**Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2018/2020 - PIANO OCCUPAZIONALE 2018 . VERIFICA ESUBERO PERSONALE - CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA**

Il Sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI, visto l'art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267

**ESPRIME**

**Il PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, della proposta di cui alla deliberazione in oggetto.

Add, 18.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Merca Lombardi



# Comune di MARLIANA

(Provincia di Pistoia)

*Ragioneria-Tributi-Sociale-Scuola-Segreteria-AffariGen-Personale*

## Proposta di deliberazione n. 89 del 15.06.2018

Allegato alla proposta di Deliberazione avente per oggetto:

**Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2018/2020 - PIANO OCCUPAZIONALE 2018 . VERIFICA ESUBERO PERSONALE - CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA**

Il Sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, visto l'art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267

ESPRIME

IL PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in oggetto.

Add, 18.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MARTA LOMBARDI





## Comune di Marliana

(Provincia di Pistoia)

IL REVISORE UNICO

Parere ai sensi dell'art. 19, comma 8 Legge 448/2001

**OGGETTO: Approvazione programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2018/2020 – Piano occupazionale 2018 . Verifica esubero personale – Conferma dotazione organica.**

Il sottoscritto Dott. Leonardo Carolini, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Marliana, esaminata la proposta di delibera da sottoporre all'esame della Giunta Comunale in prossima seduta avente ad oggetto "Approvazione programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2018/2020 – Piano occupazionale 2018 . Verifica esubero personale – Conferma dotazione organica."

constatato che l'Ente ha la necessità di procedere ad una modifica del piano occupazionale prevedendo, la copertura di un posto di Istruttore contabile categoria C presso l'area finanziaria;

dato atto che l'Ente:

- ha effettuato la ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 dalla quale non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

rilevato che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art.1 comma 557, della legge. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;

vista la Legge 448/2001, il cui art. 19, comma 8 stabilisce che "gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 49 e successive modificazioni";

riscontrato che il principio di riduzione complessiva della spesa suddetto è stato e rimane rispettato anche dopo l'attuazione delle ipotizzate modifiche al piano occupazionale;

verificato, dai documenti predisposti dall'Ufficio competente, che sono stati rispettati i vincoli di pareggio di bilancio interno nell'anno precedente;

dato atto che vengono rispettati i limiti previsti dall'art. 1 commi 557 e 557- quater della Legge 296/2006;

verificato, altresì, il rispetto delle diverse disposizioni in materia di assunzioni e di vincoli per le medesime;

visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

attesta che, anche in seguito alle modificazioni ipotizzate nella programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020, è assicurato il contenimento della spesa del personale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e successive modificazioni.

Esprime conseguentemente, il proprio

### PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Approvazione programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2018/2020 – Piano occupazionale 2018 . Verifica esubero personale – Conferma dotazione organica".

Marliana 15/06/2018

/ Il Revisore dei Conti  
Dott. Leonardo Carolini

**RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI MARLIANA**

AREA	N° POSTI	FIGURE PROFESSIONALI E DECLARATORIA CATEGORIA	CARATTERIZZAZIONE POSTI
SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI GESTIONE DEL PERSONALE SEGRETARIA AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE	1	Istruttore Direttivo Cat. D1 (Pos. Economica D8)	tempo pieno coperto
	1	Istruttore Amm.vo Contabile Cat. C1 (Pos. Economica C5)	tempo pieno coperto
	2	Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C1	da ricoprire
AREA	N° POSTI	FIGURE PROFESSIONALI E DECLARATORIA CATEGORIA	CARATTERIZZAZIONE POSTI
	1	Istruttore Direttivo Vigilanza Cat. D1 (Pos. Economica D8)	tempo pieno coperto
	1	Istruttore di Vigilanza Cat. C (Pos. Economica C5)	tempo pieno coperto
	1	Istruttore Amministrativo Cat. C1 (Pos. Economica C5)	tempo pieno coperto
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE CACCIA, PESCA E AGRICOLTURA. SERVIZI DEMOGRAFICI CULTURA E TURISMO	80,00%	Collaboratore Amministrativo Cat B3 (posizione economica B7) 80%	tempo pieno coperto
AREA	N° POSTI	FIGURE PROFESSIONALI E DECLARATORIA CATEGORIA	CARATTERIZZAZIONE POSTI
	1	Funzionario Tecnico Cat. D3 (Pos. Economica D8)	tempo pieno coperto
URBANISTICA AMBIENTE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PROGETTAZIONE	20,00%	Istruttore Amministrativo Cat. C1 (Pos. Economica C5) 20%	tempo pieno coperto
AREA	N° POSTI	FIGURE PROFESSIONALI E DECLARATORIA CATEGORIA	CARATTERIZZAZIONE POSTI
	1	Funzionario Tecnico Cat. D3 (Pos. Economica D3)	tempo pieno coperto
	80,00%	Istruttore Amministrativo Cat. C1 (Pos. Economica C5) 80%	tempo pieno coperto
	1	Operaio Professionale Cat. B3 (Pos. Economica B7)	tempo pieno coperto
	1	Operaio Professionale Cat. B3	tempo pieno coperto
GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO P.S.R. 2014/2020 PROGETTAZIONE SPORT	1	Operaio Professionale Cat. B3 Istruttore Tecnico Cat. C1	tempo pieno coperto ricoperto tempo determinato
AREA	N° POSTI	FIGURE PROFESSIONALI E DECLARATORIA CATEGORIA	CARATTERIZZAZIONE POSTI
	20,00%	Collaboratore Amministrativo Cat B3 (posizione economica B7) 20%	tempo pieno coperto
SPRAR COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			

TOTALE  
In servizio  
da ricoprire

14  
13  
1



**COMUNE DI MARIANA**

Provincia di Pistoia

**PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018**

Categoria	PROFILO PROFESSIONALE VACANTE	SERVIZIO	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	TEMPO DI ATTIVAZIONE
C	ISTRUTTORE CONTABILE	AREA FINANZIARIA	SECONDO LA NORMATIVA	IN TEMPO UTILE PER L'ASSUNZIONE ENTRO IL 1 SETTEMBRE 2018

**PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019**

Categoria	PROFILO PROFESSIONALE VACANTE	SERVIZIO	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	TEMPO DI ATTIVAZIONE

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente. Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e del punto "Evidenziato" di cui al provvedimento di Giunta Comunale, rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020

Categoria	PROFILO PROFESSIONALE VACANTE	SERVIZIO	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	TEMPO DI ATTIVAZIONE

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente. Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e del punto "Evidenziato" di cui al provvedimento di Giunta Comunale, rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.